

VADEMECUM DELLA PRATICA FORENSE

Il tirocinio forense: cos'è?

È un periodo durante il quale il Praticante frequenta uno studio legale al fine di acquisire le capacità necessarie per esercitare la professione di Avvocato.

Come ci si iscrive nel Registro dei Praticanti Semplici?

Compilando la domanda di iscrizione, e allegando la documentazione indicata sul sito dell'Ordine degli Avvocati. Al momento dell'iscrizione viene consegnato un **libretto** nel quale il Praticante dovrà indicare le udienze a cui ha partecipato, gli atti processuali, le attività stragiudiziali e le questioni giuridiche trattate.

Quanto dura?

18 mesi.

Quali sono i principali doveri del Praticante Avvocato?

Il Praticante deve frequentare lo studio legale con **assiduità**, svolgendo la pratica con **diligenza, riservatezza e pieno rispetto delle norme deontologiche**.

È richiesta la presenza nello studio del *dominus* per almeno 20 ore settimanali, la partecipazione ad almeno 20 udienze per semestre (con esclusione di quelle di mero rinvio) e la redazione di 5 relazioni a semestre, di cui una in materia deontologica.

Esistono modalità alternative alla pratica presso uno studio legale?

Sono previste modalità **integrative** (e quindi solo parzialmente sostitutive) dello svolgimento della pratica interamente presso lo studio di un Avvocato, ovvero:

- pratica presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario (per non più di 12 mesi);
- pratica in un altro Paese dell'Unione Europea presso professionisti muniti di titolo equivalente a quello di avvocato (per non più di 6 mesi);
- frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali (sostituiscono un 1 anno di pratica);
- frequenza dei corsi di formazione specifici presso le **Scuole di Formazione Forense** per 18 mesi (es. Scuola di Formazione Ambrosoli).
- anticipando il tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza (per non più di 6 mesi).

Il D.M. 17/2018 ha previsto l'obbligo per i praticanti che si iscrivono in data successiva al 27.9.2018 di frequentare i corsi organizzati da Consigli dell'Ordine, Associazioni Forensi o altri enti accreditati, per un minimo di 160 ore, distribuite nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio, in due moduli semestrali, novembre-aprile e maggio-ottobre, con verifiche intermedie al termine di ciascun semestre e una verifica finale.

Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio, con conseguente ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica.

Quali verifiche vengono svolte durante la pratica?

Al termine di ogni semestre di tirocinio il Praticante deve depositare presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine il libretto di pratica, compilato in ogni sua parte e con la sottoscrizione del *dominus* che attesti la veridicità delle indicazioni. Il Praticante sostiene quindi un colloquio avanti ad una Commissione esaminatrice.

L'abilitazione all'esercizio della professione in sostituzione dell'avvocato.

Decorsi 6 mesi dall'iscrizione nel Registro dei Praticanti, il Praticante può esercitare l'attività professionale in sostituzione dell'Avvocato presso il quale svolge la pratica.

L'abilitazione può durare al massimo 5 anni.

Il Praticante può essere solo un mero sostituto di udienza del proprio *dominus* o degli altri Avvocati appartenenti allo studio dove svolge la pratica.

Il Praticante non può pertanto avere cause proprie o essere inserito nel mandato difensivo.

In ambito civile il Praticante può sostituire il proprio *dominus* in tutte le controversie dinanzi al Tribunale e al Giudice di Pace, senza limiti di valore, quindi anche in cause di valore indeterminabile.

In ambito penale il Praticante può sostituire il proprio *dominus* nei processi avanti al Giudice di Pace e in quelli per reati contravvenzionali o punibili con una pena edittale non superiore a 4 anni, e quelli per i quali è prevista la citazione a giudizio diretta.

Il compenso.

Il tirocinio non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

Al Praticante è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio e, decorso il primo semestre, può essergli riconosciuto un compenso o un'indennità commisurati all'effettivo apporto professionale dato.

Il *dominus* è tenuto ad assicurare che la pratica si svolga in modo proficuo e dignitoso e non può iscrivere presso il suo studio più di 3 praticanti contemporaneamente.

L'interruzione del patrocinio.

La pratica deve essere svolta in forma continuativa per 18 mesi.

Può essere interrotta per periodi inferiori a sei mesi per giustificati motivi di carattere personale oppure, anche per periodi superiori, nei seguenti casi:

- accertati motivi di salute (da valutare anche in relazione all'età del Praticante);
- in conseguenza di maternità, paternità o adozione;
- assistenza continuativa a familiari o al coniuge affetti da malattia che li renda non autosufficienti;
- sussistenza di sanzioni disciplinari interdittive in capo al *dominus* o al Praticante stesso.

Tirocinio contestuale a rapporto di lavoro subordinato.

Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, purchè con modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio e in assenza di ragioni di conflitto di interessi: tale valutazione viene effettuata dal Consiglio dell'Ordine.

Le norme deontologiche.

I Praticanti devono osservare gli stessi doveri e le norme deontologiche degli Avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine.

Tra le norme deontologiche rientra anche l'**obbligo di formazione continua**, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'abilitazione.

L'inquadramento previdenziale del Praticante Avvocato.

Una premessa fondamentale: la previdenza è un diritto, anche degli Avvocati!

Ogni persona che svolge un'attività lavorativa, sia questa dipendente o autonoma, ha diritto ad un trattamento previdenziale adeguato alle proprie esigenze di vita.

La previdenza degli Avvocati è gestita dalla **Cassa Nazionale di Assistenza e di Previdenza Forense**.

L'iscrizione alla Cassa Forense: facoltativa per tutti i Praticanti.

Per effetto delle disposizioni contenute nella vigente **Legge Professionale Forense** (Legge 31 dicembre 2012, n. 247, art. 21) l'iscrizione alla Cassa Forense è divenuta obbligatoria per tutti gli Avvocati iscritti all'Albo.

L'iscrizione alla Cassa Forense è invece rimasta facoltativa per tutti gli iscritti al registro dei Praticanti Avvocati, sia abilitati al patrocinio che non abilitati.

L'iscrizione del Praticante Avvocato avviene a domanda dell'interessato, con delibera della Giunta Esecutiva della Cassa. Può riguardare tutti gli anni del tirocinio professionale, a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea e ad eccezione di quelli in cui il Praticante abbia svolto il tirocinio, per più di sei mesi, contestualmente ad attività di lavoro subordinato.

A seguito dell'avvenuta iscrizione, la Cassa invierà il **Codice Pin** e il **Codice Meccanografico**, strumenti indispensabili per poter accedere all'apposita sezione personale del sito della Cassa, **www.cassaforense.it**.

Una volta iscritti, cosa bisogna comunicare alla Cassa?

Ogni iscritto alla Cassa è tenuto a inviare in via telematica, entro il 30 settembre di ogni anno, il **Modello 5**, contenente l'indicazione del reddito professionale conseguito nell'anno precedente.

È possibile cancellarsi dalla Cassa?

Il Praticante può richiedere la cancellazione dalla Cassa in qualunque momento.

È possibile far retroagire l'iscrizione alla Cassa?

Sono previsti due istituti: il **riscatto** e la **retrodatazione**.

Sono strumenti finalizzati ad aumentare l'anzianità contributiva dell'Avvocato, in via figurativa il riscatto, in via effettiva la retrodatazione.

Il **riscatto** può essere richiesto dal momento dell'iscrizione e fino al momento del pensionamento. Il riscatto consente di recuperare in modo figurativo:

- il corso legale di laurea in giurisprudenza;
- il servizio militare o civile per un massimo di due anni;
- il praticantato per un massimo di tre anni.

La **retrodatazione** può essere richiesta dal Praticante Avvocato contestualmente alla presentazione della domanda d'iscrizione alla Cassa, o al più tardi entro sei mesi dall'Avvocato iscritto d'ufficio. Consente di recuperare come effettiva anzianità contributiva gli anni di praticantato per i quali non sussiste obbligo di iscrizione, per un massimo di cinque anni ad esclusione di quelli in cui il tirocinio sia stato svolto in costanza di altra attività di lavoro subordinato per più di sei mesi.

Esistono forme alternative di copertura previdenziale per i Praticanti Avvocati?

Il Praticante Avvocato, in quanto esercente una libera professione, se non iscritto alla Cassa Forense è tenuto a contribuire alla **Gestione Separata INPS** qualora nel corso dell'anno consegua compensi superiori a **€ 5.000,00** (art. 44, D.L. n. 269/2003, conv. con modificazioni in L. n. 326/2003). L'aliquota, attualmente fissata nel 25,72%, si applica sui compensi professionali lordi effettivamente conseguiti oltre € 5.000,00.

Si tratta di un'ipotesi ormai del tutto residuale, anche in considerazione dell'obbligo per tutti gli Avvocati di iscriversi alla Cassa Forense a prescindere dal reddito professionale effettivamente conseguito.

I contributi degli Avvocati e Praticanti iscritti alla Cassa.

Tutti gli iscritti alla Cassa devono corrispondere periodicamente i seguenti contributi:

- **Contributo soggettivo**, attualmente fissato nella misura del **14,5% del reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef** entro il tetto reddituale annualmente stabilito. Sul reddito eccedente il tetto è dovuta la percentuale del 3% a titolo di solidarietà. È comunque dovuto un **contributo soggettivo minimo**, pari, per l'anno 2018, a € 2.815,00, **ridotto alla metà** (€ 1.407,50) per i primi sei anni di iscrizione alla Cassa, qualora l'iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età.
- **Contributo integrativo**, nella misura del **4% del volume d'affari Iva**, che è ripetibile nei confronti del cliente (si espone in fattura). Sino all'anno 2017 era comunque dovuto un **contributo integrativo minimo** (€ 710,00 per il 2017) a prescindere dal volume di affari. Durante il periodo di praticantato e i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa non era dovuto il contributo integrativo minimo; per i quattro anni successivi era ridotto alla metà se l'iscrizione alla Cassa era avvenuta in data anteriore al compimento 35° anno di età. **Il Comitato dei Delegati in data 29 settembre 2017 ha deliberato la sospensione per gli anni dal 2018 al 2022 del contributo integrativo minimo obbligatorio.**
- **Contributo di maternità**, annualmente stabilito in misura fissa (era di € 84,00 per il 2017), è dovuto da tutti gli iscritti. Dall'anno 2016 il contributo di maternità viene corrisposto in unica soluzione unitamente alla quarta rata dei contributi minimi, con scadenza al 30 settembre.

Con quali modalità vengono riscossi i contributi dovuti alla Cassa?

I contributi minimi previdenziali dovuti dagli iscritti alla Cassa Forense sono **riscossi tramite bollettini M.Av. bancario e/o postale in quattro rate (28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre)**.

I contributi eccedenti i minimi e derivanti dalla precedente comunicazione (Modello 5) sono versati in autoliquidazione in due rate (31 luglio acconto e 31 dicembre saldo).

Gli iscritti alla Cassa e i pensionati di invalidità fino al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia possono versare, su base volontaria, il **contributo soggettivo modulare** per finanziare una quota aggiuntiva di pensione. Tale contributo può essere versato in sede di autoliquidazione, con rata unica al 31 dicembre, nella misura percentuale compresa fra l'1% e il 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef, entro il tetto reddituale.

Quali sono le agevolazioni previste per i neo iscritti alla Cassa e i Praticanti Avvocati?

- Contributo integrativo minimo non dovuto per il periodo di praticantato nonché per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all'Albo.
- Contributo integrativo minimo ridotto alla metà per i successivi quattro anni, qualora l'iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno di età.

N.B.: Il Comitato dei Delegati in data 29 settembre 2017 ha deliberato la sospensione per gli anni dal 2018 al 2022 del contributo integrativo minimo obbligatorio.

- Contributo soggettivo minimo ridotto alla metà per i primi sei anni qualora l'iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno di età.
- A prescindere dall'età anagrafica del professionista, per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa coincidenti con l'iscrizione all'Albo il contributo minimo soggettivo verrà riscosso per metà a mezzo M.Av. nell'anno di competenza (con riconoscimento di sei mesi di anzianità contributiva) e per la metà residua in autoliquidazione, nell'anno successivo, qualora il reddito professionale prodotto sia pari o superiore a € 10.300,00.
- Redditi inferiori ai parametri: per i primi otto anni d'iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, i professionisti con redditi dichiarati ai fini Irpef inferiori alla soglia di € 10.300,00 versano il contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto (€ 703,75). In questo caso **sarà riconosciuto un periodo di contribuzione di sei mesi in luogo dell'intera annualità ai fini dell'anzianità contributiva**, ferma la possibilità, nello stesso arco temporale dei primi otto anni, di integrare il versamento su base volontaria fino all'importo stabilito. In tal ultimo caso l'annualità contributiva verrà riconosciuta integralmente. Resta comunque garantita la copertura assistenziale per l'intero anno solare anche in caso di pagamento ridotto.
- Nei casi particolari previsti dal comma 7 dell'art. 21 della L. n. 247/2012 (maternità, adozione, gravi malattie, assistenza a prossimi congiunti non autosufficienti), si può richiedere, per un solo anno, nell'arco dell'intero periodo di iscrizione alla Cassa, l'esonero dal versamento dei contributi minimi (fermo restando il contributo percentuale sul reddito e sul volume d'affari prodotti) conservando la validità dell'intero anno di contribuzione ai fini pensionistici. Tale beneficio può essere richiesto fino a tre anni solo in caso di più maternità o adozioni.

L'inquadramento fiscale del Praticante Avvocato.

L'apertura della Partita IVA.

L'esercizio **in forma abituale**, ancorché non esclusiva, dell'attività professionale, costituisce operazione imponibile ai sensi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (art. 5, d.P.R. n. 633/1972), e comporta l'apertura della c.d. Partita IVA.

Tale adempimento si aggiunge agli ordinari obblighi dichiarativi dei redditi conseguiti annualmente, previsti per tutte le persone fisiche (art. 3, d.P.R. n. 322/1998).

Le agevolazioni fiscali accessibili: il regime forfettario.

La **Legge di Stabilità per il 2015** (Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208), ai commi 54-89 dell'art. 1 disciplina il nuovo regime fiscale agevolato per gli operatori economici di ridotte dimensioni, definito regime forfettario.

Il regime forfettario ha sostituito i precedenti regimi fiscali agevolati, che restano in vigore fino alla loro naturale scadenza per i contribuenti che già ne beneficiavano, ovvero: il regime dei c.d. minimi, il regime fiscale di vantaggio e contabile agevolato per l'imprenditoria giovanile, e il regime delle nuove attività produttive.

All'interno del nuovo regime forfettario è prevista una particolare agevolazione, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva del 5% in luogo di quella ordinaria del 15% sui redditi professionali imponibili, per i primi cinque anni di esercizio dell'attività professionale.

Quali sono i requisiti per poter beneficiare del regime forfettario?

- **Non avere conseguito ricavi o percepito compensi nell'anno precedente superiori** ai limiti indicati nell'allegato 4 alla Legge n. 190 del 2014, e successive modifiche, diversificati in base al

codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata (per l'attività libero-professionale il limite è attualmente fissato in **€ 30.000,00**).

- **Non avere sostenuto spese nell'anno precedente complessivamente superiori a € 5.000 lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori.**
- **Non avere sostenuto costi per beni strumentali**, al lordo degli ammortamenti, alla data di chiusura dell'esercizio contabile, **superiori ad € 20.000.**
- **Non partecipare a società di persone od associazioni professionali** ai sensi dell'art. 5 TUIR.

Rispetto ai precedenti regimi agevolati, **non sono più previsti limiti legati all'età anagrafica del contribuente o di durata**: il regime forfettario rappresenta il regime fiscale naturale per tutti gli operatori economici di ridotte dimensioni.

Quali sono i vantaggi previsti dal regime forfettario rispetto a quello ordinario?

- **Esenzione dal pagamento dell'IVA**, e da tutti gli obblighi dichiarativi e di tenuta dei registri contabili previsti dalla normativa sull'IVA. I contribuenti che si avvalgono del regime forfettario sono sempre tenuti a numerare e conservare le fatture emesse.
- **Esclusione dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri.**
- **Esenzione dall'applicazione della ritenuta d'acconto.**
- **Pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRAP e degli Addizionali Regionali e Comunali**, secondo un'aliquota del **15%** sui redditi professionali netti conseguiti, che si riduce al **5%** per i primi cinque anni di esercizio dell'attività professionale.

Come si calcola il reddito professionale imponibile nel regime forfettario?

Ai compensi ricevuti si applica **un coefficiente di redditività**, che per le attività libero-professionali è attualmente fissato nel 78%. Dall'imponibile lordo così ottenuto si deducono i contributi previdenziali dovuti per legge. A differenza del regime ordinario, non possono invece essere dedotte dal reddito professionale le ulteriori spese sostenute per l'esercizio della professione.

SSSS